

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2458 del 20/07/2016
Oggetto	OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. MODIFICA SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L. (IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI CARPI (MO) VIA GUASTALLA, 46) - RIF. PROTOCOLLO SUAP N. 523/16 DEL 24/03/2014 DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE - PRATICA SINADOC : 12673/16
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2513 del 20/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno venti LUGLIO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. MODIFICA SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA **BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L. (IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI CARPI (MO) VIA GUASTALLA, 46)** - RIF. PROTOCOLLO SUAP N. 523/16 DEL 24/03/2014 DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE -

**PRATICA SINADOC : 12673/16**

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- lo Statuto della Provincia di Modena ed in particolare l'art. 53 che definisce le attribuzioni dei dirigenti competenti per materia.

La ditta Bellesia Romano & Gianni S.r.l. con sede legale a Rio Saliceto (RE) opera nel settore delle escavazioni, demolizioni, urbanizzazioni, trasporto conto terzi, vendita di materiale inerte per l'edilizia; dal 1999 presso la sede produttiva di via Guastalla, 46 a Carpi (Mo) la ditta effettua attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ed in particolare di rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione con ottenimento di materie prime secondarie per l'edilizia.

In data 24/03/2016 la Ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L., avente sede legale in comune di Rio Saliceto (RE), via Balduina, 1, quale gestore dell'impianto ubicato comune di CARPI, VIA GUASTALLA, 46 ha presentato al SUAP territorialmente competente la **domanda di modifica** non sostanziale alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Modena con **Determinazione n° 533 del 16/12/2014**, domanda successivamente assunta agli atti di questa Agenzia con prot. n.4767 in data 29/03/2016.

Tale autorizzazione comprendeva i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della
	sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) (acque reflue di dilavamento in acque superficiali)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rifiuti	Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06, e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 parte quarta e s.m.i.
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

e stabiliva che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto erano contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante dell' Atto:

- Allegato Acqua - Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) (acque reflue di dilavamento in acque superficiali);
- Allegato Aria - Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Allegato Rifiuti - Attività di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06;
- Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

Considerato che la ditta, nell'istanza di modifica dichiara che non modifica le quantità istantanee e annuali, nè le tipologie dei rifiuti e dei materiali gestiti,

preso atto che la ditta chiede la modifica a una prescrizione precisa, la n°40 dell'allegato Rifiuti alla Determina n° 533 del 16/12/2014, che prevedeva un' altezza max dei cumuli di materiale stoccato = 2,5 m. , ovvero poter **alzare l'altezza dei cumuli** a 6 m. corrispondente alla somma dell'altezza dell'argine in terra più la barriera vegetale, e prevede una **diversa dislocazione dei cumuli** finalizzata alla riorganizzazione funzionale degli stoccaggi, esplicitata in una **nuova planimetria**;

richiamata la Delibera della Giunta Provinciale n° 23 del 29/01/2013 di screening, che confermava una serie di prescrizioni espresse nel parere del Comune di Carpi prot. 3479 del 17/01/2013, tra cui il limite di 2,5 m. per l'altezza dei cumuli per limitare l'impatto visivo dell'attività, ed altre finalizzate al rispetto dei vincoli urbanistici;

vista anche la documentazione integrativa fotografica presentata dalla ditta e assunta agli atti di questa Agenzia con prot. 6626 del 18/04/2016, a dimostrazione dell'efficacia della mitigazione visiva e ambientale realizzata dalle barriere,

considerate accoglibili le motivazioni espresse dalla ditta, ovvero “rallentamento e riduzione della richiesta di mercato conseguente alla crisi dell'edilizia”,

ritenuto che la modifica richiesta debba essere considerata sostanziale,

questa Agenzia ha richiesto al Comune di esprimere un parere in merito alla richiesta dell'impresa.

In data 9/05/2016 il Comune di Carpi ha trasmesso il parere richiesto, assunto agli atti di questa Agenzia con prot.8533 del 11/05/2016, favorevole con prescrizioni; tali prescrizioni sono riprese nell'Allegato Rifiuti (modificato) e nell'Allegato Emissioni (modificato) che, insieme agli altri allegati rimasti immutati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Dott. Giovanni Rompianesi.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Dott. Giovanni Rompianesi.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Territorio e Ambiente della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Per quanto precede,

#### il Dirigente determina

- di **modificare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rilasciata dalla Provincia di Modena con **Determinazione n° 533 del 16/12/2014**, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 al Gestore della ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L. per l'impianto ubicato in comune di CARPI (MO), VIA GUASTALLA, 46 che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della
	sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) (acque reflue di dilavamento in acque superficiali)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rifiuti	Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06, e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 parte quarta e s.m.i.
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

- Di stabilire che le **nuove condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
  - Allegato Acqua - Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) (acque reflue di dilavamento in acque superficiali);
  - Allegato Aria (modificato) - Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
  - Allegato Rifiuti (modificato, vedi in particolare **prescrizione 36 e 40**) - Attività di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06;
  - Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Di disporre che il presente provvedimento mantiene la **durata pari a 15 anni** dal **16/12/2014** con scadenza al **15/12/2029**.
- Di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

- Eventuali ulteriori **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine.
- Di informare che:
  - Al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di dilavamento in acque superficiali	ARPAE nodo di Modena
Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena	ARPAE nodo di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE nodo di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di CARPI

- Gli Enti di cui sopra, ove rilevino situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.
- Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

ALLEGATI: ACQUA, ARIA, RIFIUTI, RUMORE

IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
ARPAE DI MODENA  
Dr. Giovanni Rompianesi

•  
Originale Firmato Digitalmente

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

Si attesta che la presente copia, composta di n. \_

fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li .....

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**

**Ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L. con sede legale in via Balduina, 1 a Rio Saliceto e impianto ubicato in VIA GUASTALLA, 46 a CARPI (MO).**

<b>SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO</b>	<b>TITOLO AMBIENTALE</b>
<b>Rifiuti</b>	<b>Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato e Iscrizione al n. CAR014 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm..</b>

## **A PREMESSA NORMATIVA**

Il D.lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” al Capo V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

Il D.lgs n. 4 del 16/01/2008, entrato in vigore in data 13/02/2008, ha integrato e modificato il suddetto decreto legislativo.

L'art. 214 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. “determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate” prevede, tra l'altro, che a condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia.

Le norme tecniche per l'applicazione delle procedure semplificate di cui sopra, relativamente ai rifiuti non pericolosi, sono contenute nel D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22” modificato con Decreto Ministeriale n.186 del 05/04/2006 che ha integrato e modificato il suddetto decreto.

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. “operazioni di recupero” al comma 3 prevede che la Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

## **B PARTE DESCRITTIVA**

La ditta Bellesia Romano & Gianni S.r.l. con sede legale a Rio Saliceto (RE) opera nel settore delle escavazioni, demolizioni, urbanizzazioni, trasporto conto terzi, vendita di materiale inerte per l'edilizia; dal 1999 presso la sede produttiva di via Guastalla, 46 a Carpi (Mo) la ditta effettua attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ed in particolare di rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione con ottenimento di materie prime secondarie per l'edilizia.

Le tipologie di rifiuti di cui al D.M. 05/02/98 recuperate presso l'impianto in oggetto sono riportate nella tabella della successiva parte D.

L'impianto in oggetto è ubicato in comune di Carpi (Mo) in via Guastalla, 46; dal punto di vista urbanistico l'impianto ricade in territorio extraurbano in zona classificata nel vigente PRG *attività specialistiche in territorio extraurbano*; l'area è identificata catastalmente al foglio 58 mappali 250, 145, 147 e 148 del Comune di Carpi.

L'area interessata dall'attività dell'azienda ha una superficie complessiva di circa 12.117 mq, dei quali, 5.417 mq destinati effettivamente alle operazioni di recupero rifiuti e 2.280 mq destinati al deposito delle



materie prime secondarie ottenute dalle operazioni di recupero dei rifiuti previsti al punto 7.1 e al deposito di materiali inerti per l'edilizia.

L'area nella quale viene effettuata l'attività di recupero rifiuti è dotata di pavimentazione così strutturata, dal basso verso l'alto: terreno naturale di tipo argilloso con un coefficiente di permeabilità di  $K = 2,67 \times 10^{-9}$  m/s; vespaio realizzato in ghiaia lavata con all'interno tubi di drenaggio per la raccolta degli eventuali percolati; pavimentazione in materiale stabilizzato compattato con pozzetti per la raccolta delle acque piovane di dilavamento.

Nell'area di stoccaggio rifiuti e materie prime è presente un sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento costituito da pozzetti/caditoie e tubi drenanti che convogliano le acque ad un vaso di raccolta e laminazione.

Perimetralmente allo stabilimento è presente una recinzione realizzata con cumuli di terra alti circa 2 metri oltre ad una barriera verde. L'ingresso è provvisto di barriera che impedisce l'accesso ai mezzi non autorizzati. L'area è provvista di pesa.

In data 25/06/2013 la ditta ha presentato SCIA edilizia al Comune di Carpi per la realizzazione delle seguenti opere prescritte nella delibera di Screening, e più precisamente:

- realizzazione di una recinzione lungo tutto il perimetro dell'impianto (v. Tavola A2 area delimitata con linea verde tratteggiata) con paletti e rete metallica di altezza totale pari a 2 m e n. 2 cancelli di accesso: uno lungo il lato sud, in prossimità dello spigolo sudest, e uno lungo il lato nord, in prossimità dello spigolo nordest;
- realizzazione di una pavimentazione in calcestruzzo non armato perfettamente impermeabile di dimensioni pari a 5 m x 20 m = 100 mq, dell'area di lavoro del frantoio;
- realizzazione di due piezometri a profondità pari a ca. 6 m per il monitoraggio delle acque di prima falda.

In data 19/06/2014 la ditta ha comunicato la fine dei lavori di cui sopra (assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 66208/9.11.6 del 23/06/2014).

Le operazioni di recupero effettuate dalla ditta presso l'impianto in oggetto sono le seguenti:

- messa in riserva (R13) con eventuale selezione e cernita di rifiuti previsti ai seguenti punti del D.M. 05/02/98: 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 6.1, 7.4, 7.11 e 9.1, da avviare successivamente ad impianti di recupero definitivo regolarmente autorizzati;
- messa in riserva (R13) e recupero (R5) (Riciclo/Recupero delle sostanze inorganiche) di rifiuti previsti al punto 7.1 (rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni) consistente nella produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al DM 05/02/98 e ss.mm.ii.;
- messa in riserva (R13) di rifiuti previsti al punto 7.31bis (terre e rocce di scavo) e recupero (R5) degli stessi rifiuti nella formazione di rilevati e sottofondi stradali in cantieri della ditta Bellesia Romano & Gianni S.r.l..

Dall'attività di recupero si originano:

- materie prime secondarie per l'edilizia, ottenute dalle operazioni di recupero dei rifiuti previsti al punto 7.1, con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
- i rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva con eventuale selezione e cernita;
- i rifiuti costituiti da terre e rocce di scavo riutilizzati presso i cantieri della ditta nella formazione di rilevati e sottofondi stradali;
- rifiuti prodotti dalla ditta nelle operazioni di selezione e cernita e nelle operazioni di recupero dei

rifiuti di cui al punto 7.1.

Le modalità di messa in riserva dei rifiuti sono le seguenti:

- in cumuli i rifiuti previsti ai punti 7.1 e 7.31bis;
- in cassoni i rifiuti previsti ai punti: 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 6.1, 7.4, 7.11 e 9.1.

I rifiuti di cui al punto 7.1, preventivamente privati delle parti indesiderate più grossolane e delle componenti estranee quali legno, plastica, ferro ..., sono trattati mediante impianto di frantumazione (impianto mobile del tipo OM CRUSHER ARGO) che effettua vagliatura, frantumazione e deferrizzazione. Il materiale in uscita dall'impianto viene scaricato in una apposita area in cumuli in attesa del risultato del test di cessione come previsto nell'allegato 3 del DM 05/02/98, prima del riutilizzo in edilizia.

L'impianto e' in grado di trattare una quantita' massima di circa 180 ton/ora di rifiuti, pari a circa 105 120 mc/ora.

### **C ISTRUTTORIA E PARERI**

La ditta Bellesia Romano & Gianni S.r.l. (fino al 2002 Bellesia Romano & Gianni S.n.c.) ha presentato in data 31/08/1999 comunicazione di inizio di attività, ai sensi dell'art.33 del D.lgs 22/97, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. 52670/8.8.4 del 31/08/1999, relativamente all'impianto ubicato in via Guastalla, 46 in località Migliarina nel Comune di Carpi (Mo).

La Provincia di Modena ha iscritto la ditta Bellesia Romano & Gianni, con provvedimento prot. n. 73793/8.8.4 del 02/12/1999, al n. **CAR014** del 'Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti' della Provincia di Modena con validità dal 29/11/1999 al 28/11/2004.

Successivamente la ditta Bellesia Romano & Gianni S.r.l. ha presentato alla Provincia di Modena:

- in data 09/08/2004, rinnovo comunicazione senza modifiche, ai sensi dell'art. 33 comma 5 del D.lgs 22/97, assunta agli atti con prot. n. 106656/8.8.4 del 10/08/2004, a seguito della quale l'iscrizione n. CAR014 e' stata rinnovata dal 29/11/2004 al 28/11/2009;
- in data 26/04/2005, comunicazione, ai sensi dell'art.33 del D.lgs 22/97, assunta agli atti con prot. n. 57084/8.8.4 del 28/04/2005, per modifica sostanziale dell'attività di recupero di rifiuti;
- documentazione integrativa alla comunicazione di cui sopra: in data 09/08/2005 (assunta agli atti con prot. n. 109128/8.8.4 del 11/08/2005), in data 05/09/2005 (assunta agli atti con prot. n. 117545/8.8.4 del 07/09/2005), in data 08/11/2005 (assunta agli atti con prot. n. 149404/8.8.4 del 21/11/2005) ed in data 21/12/2005 (assunta agli atti con prot. n. 774/8.8.4 del 03/01/2006);
- in data 13/08/2007, comunicazione, assunta agli atti con prot. n. 98441/8.8.4 del 14/08/2007, di adeguamento dei codici CER dei rifiuti oggetto dell'attività alle disposizioni del Decreto Ministeriale n.186 del 05/04/2006 in vigore il dal 03/06/2006;
- in data 30/09/2009, rinnovo comunicazione senza modifiche, ai sensi dell'art. 216 comma 5 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., assunta agli atti con prot. n. 90086/8.8.4 del 01/10/2009 a seguito della quale l'iscrizione n. CAR014 e' stata rinnovata dal 29/11/2009 al 28/11/2014;
- in data 11/06/2013, comunicazione, ai sensi dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., per modifica sostanziale dell'attività, assunta agli atti con prot. n. 65450/9.11.6 del 12/06/2013, al fine di avviare le seguenti modifiche all'attività di recupero di rifiuti:
  - avvio delle operazioni di recupero di una nuova tipologia di rifiuti previsti al punto 7.31bis del D.M. 05/02/98 e ss.mm. "terre e rocce da scavo" codice CER 170504;
  - riduzione dei quantitativi relativi alla tipologia 7.1 del D.M.: stoccaggio massimo istantaneo da 9.000 mc corrispondenti a 13.500 t a 2.207 mc corrispondenti a 3.310,5; stoccaggio e recupero massimo annuale da 55.000 t/a a 50.000 t/a;
  - ampliamento dell'area adibita all'attività di trattamento rifiuti mediante l'utilizzo di una

ulteriore porzione sita a ovest, in adiacenza all'area attualmente autorizzata; la classificazione urbanistica di tale porzione e' stata modificata a seguito di Variante al P.R.G. del Comune di Carpi (Mo) accolta con Delibera C.C. N.114/2009 del 10/09/2009 del Comune di Carpi (Mo);

Il progetto di modifica dell'attività è stato sottoposto alla procedura di verifica (screening), ai sensi della L.R.

- 9/99 e s.m.i., che si è concluso con Delibera della Giunta Provinciale n. 23 del 29/01/2013, contenente la decisione di esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con prescrizioni.

In data 25/06/2013 la ditta Bellesia Romano & Gianni S.r.l. ha presentato al Comune di Carpi (Mo) la SCIA edilizia per la realizzazione delle opere prescritte nella delibera di Screening.

In data 19/06/2014 la ditta ha comunicato la fine dei lavori di cui sopra (assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 66208/9.11.6 del 23/06/2014).

La Provincia di Modena ha recepito le modifiche dell'attività di recupero di rifiuti e le prescrizioni dello screening nel provvedimento di iscrizione, ai sensi dell'art. 216 del D.lgs 152/2006, prot. n. del 15/07/2014.

In data 10/09/2014 la ditta Bellesia Romano & Gianni S.r.l. ha trasmesso al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine domanda di Autorizzazione Unica Ambientale successivamente trasmessa a questa Provincia ed assunta agli atti con prot. n. 89020/9.13/fasc. 651 del 10/09/2014.

Nella suddetta domanda la ditta ha chiesto di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale, tra gli altri titoli abilitativi, la comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.lgs 152/2006 e Iscrizione al Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti senza modifiche alla situazione in essere.

La ditta è stata autorizzata con **Determinazione n° 533 del 16/12/2014**.

In data 24/03/2016 la Ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L., avente sede legale in comune di Rio Saliceto (RE), via Balduina, 1, quale gestore dell'impianto ubicato comune di CARPI, VIA GUASTALLA, 46 ha presentato al SUAP territorialmente competente la **domanda di modifica** non sostanziale alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Modena con la suddetta Determinazione, domanda successivamente assunta agli atti di questa Agenzia con prot. n.4767 in data 29/03/2016.

## D PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L. è tenuta a rispettare le prescrizioni e condizioni della presente sezione D:

1. La ditta **BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L.** con sede legale in via Balduina, 1 a Rio Saliceto (RE) e impianto ubicato in VIA GUASTALLA, 46 a CARPI (MO) è **iscritta al n. CAR014 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti"** della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., **la presente iscrizione ha la medesima validità dell'AUA alla quale è allegata e della quale costituisce parte integrante e sostanziale.**
2. Le tipologie di rifiuti, i relativi quantitativi massimi e le operazioni di recupero consentite sono le seguenti:

**Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06**

Tip. 1.1	rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi							Operazioni di recupero: R13
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	mc	t	mc	t	

150101	imballaggi in carta e cartone							
150105	imballaggi in materiali compositi							
150106	imballaggi in materiali misti							
200101	carta e cartone							
<b>Subtotale</b>		<b>52</b>	<b>6,5</b>		<b>120</b>			
<b>Tip. 2.1</b>	<b>imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro</b>						<b>Operazioni di recupero: R13</b>	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	mc	t	mc	t	
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111							
150107	imballaggi in vetro							
160120	vetro							
170202	vetro							
191205	vetro							
200102	vetro							
<b>Subtotale</b>		<b>52</b>	<b>19,5</b>		<b>150</b>			
<b>Tip. 3.1</b>	<b>rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]</b>						<b>Operazioni di recupero: R13</b>	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	mc	t	mc	t	
150104	imballaggi metallici							
160117	metalli ferrosi							
170405	ferro e acciaio							
191202	metalli ferrosi							
200140	metallo							
<b>Subtotale</b>		<b>120</b>	<b>120</b>		<b>1000</b>			
<b>Tip. 3.2</b>	<b>rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199]</b>						<b>Operazioni di recupero: R13</b>	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	mc	t	mc	t	
110501	zinco solido							
150104	imballaggi metallici							
170401	rame, bronzo, ottone							
170402	alluminio							
170403	piombo							
170404	zinco							

170406	stagno							
170407	metalli misti							
191002	rifiuti di metalli non ferrosi							
191203	metalli non ferrosi							
200140	metallo							
Subtotale		120	120		1000			
Tip. 6.1	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medicochirurgici						Operazioni di recupero: R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	mc	t	mc	t	
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)							
150102	imballaggi in plastica							
170203	plastica							
191204	plastica e gomma							
200139	plastica							
Subtotale		52	6,5		120			
Tip. 7.1	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché' prive di amianto						Operazioni di recupero: R13, R5	
7.1.3 lett. a	<b>Operazioni di recupero:</b> messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto (R5).							
7.1.4	<b>Prodotti ottenuti:</b> materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.							
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	mc	t	mc	t	
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310							
170101	cemento							
170102	mattoni							
170103	mattonelle e ceramiche							
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106							
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801							
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione							

	e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903							
<b>Subtotale</b>		<b>2207</b>	<b>3310,5</b>		<b>50000</b>		<b>50000</b>	
<b>Tip. 7.4</b>	<b><i>sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa</i></b>							<b>Operazioni di recupero: R13</b>
<b>Codice CER</b>	<b>Desc. CER</b>	<b>Stoccaggio max istantaneo</b>		<b>Stoccaggio annuale</b>		<b>Recupero annuale</b>		<b>Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero</b>
		<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>	
101203	polveri e particolato							
101206	stampi di scarto							
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)							
<b>Subtotale</b>		<b>120</b>	<b>156</b>		<b>1000</b>			
<b>Tip. 7.11</b>	<b><i>pietriscio tolto d'opera</i></b>							<b>Operazioni di recupero: R13</b>
<b>Codice CER</b>	<b>Desc. CER</b>	<b>Stoccaggio max istantaneo</b>		<b>Stoccaggio annuale</b>		<b>Recupero annuale</b>		<b>Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero</b>
		<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>	
170508	pietriscio per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507							
<b>Subtotale</b>		<b>120</b>	<b>156</b>		<b>1000</b>			
<b>Tip. 7.31bis</b>	<b><i>terre e rocce di scavo</i></b>							<b>Operazioni di recupero: R13, R5</b>
7.31bis.3 lett. c	<b>Operazioni di recupero:</b> formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto).							
<b>Codice CER</b>	<b>Desc. CER</b>	<b>Stoccaggio max istantaneo</b>		<b>Stoccaggio annuale</b>		<b>Recupero annuale</b>		<b>Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero</b>
		<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>	
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503							
<b>Subtotale</b>		<b>617</b>	<b>617</b>		<b>5000</b>		<b>5000</b>	
<b>Tip. 9.1</b>	<b><i>scarti di legno e sughero, imballaggi di legno</i></b>							<b>Operazioni di recupero: R13</b>
<b>Codice CER</b>	<b>Desc. CER</b>	<b>Stoccaggio max istantaneo</b>		<b>Stoccaggio annuale</b>		<b>Recupero annuale</b>		<b>Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero</b>
		<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>	
030101	scarti di corteccia e sughero							

030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104							
150103	imballaggi in legno							
170201	legno							
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206							
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137							
200301	rifiuti urbani non differenziati							
<b>Subtotale</b>		<b>52</b>	<b>6,5</b>		<b>120</b>			

<b>TOTALE</b>				<b>59510</b>		<b>55000</b>		
---------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

**La ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L., nello svolgimento dell'attività, è tenuta a rispettare la normativa tecnica del D.M. 05/02/98 e ss. mm., ed in particolare si ricorda che:**

3. art. 1 (Principi generali) comma 1: le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal presente decreto non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:
  - a ) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
  - b) causare inconvenienti da rumori e odori;
  - c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
4. art. 1 comma 2: negli allegati 1, 2 e 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini del comma 1, individuano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni (1);
5. art. 1 comma 3: le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal presente decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro; (...)
6. art. 1 comma 4: le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati;
7. art. 3 (Recupero di materia) comma 1: le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal presente decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;
8. art. 3 comma 3: restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
9. art. 6 (Messa in riserva) comma 1: la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi è sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, qualora vengano rispettate le condizioni di cui al presente articolo;
10. art. 6 comma 2: la quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in

riserva presso l'impianto di produzione e presso impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di recupero è individuata nell'allegato 4 sotto l'attività "Messa in riserva";

11. art. 6 comma 3: la quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di recupero coincide con la quantità massima recuperabile individuata nell'allegato 4 per l'attività di recupero svolta nell'impianto stesso. In ogni caso, la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti individuata all'allegato 4 del presente regolamento. Il predetto limite, per i rifiuti combustibili, è ridotto al 50% fatta salva la capacità effettiva di trattamento dell'impianto;
12. art. 6 comma 5: fatto salvo il comma 2, la quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva in impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di recupero, non deve in ogni caso eccedere la capacità di stoccaggio autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni. I rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;
13. art. 6 comma 6: la quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero previste dal presente decreto, non può eccedere, in un anno, la quantità di rifiuti che, ai sensi dell'articolo 7, può essere sottoposta ad attività di recupero nell'impianto stesso (...);
14. art. 6 comma 7: la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'allegato 5 al presente regolamento;
15. art. 6 comma 8: per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, del presente decreto, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
16. art. 7 (Quantità impiegabile) comma 1: la quantità massima impiegabile di rifiuti non pericolosi è individuata nell'allegato 4 al presente decreto in relazione alle diverse attività di recupero ammesse a procedura semplificata;
17. art. 8 (Campionamenti e analisi) comma 1: il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati";
18. art. 8 comma 2: le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
19. art. 8 comma 4: il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;
20. art. 8 comma 5: il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta;
21. art. 9 (Test di cessione) comma 1: ai fini dell'effettuazione del test di cessione di cui in allegato 3 al presente decreto, il campionamento dei rifiuti è effettuato in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati";
22. art. 9 comma 2: il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, ai fini della caratterizzazione dell'eluato, è effettuato secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 3 al presente regolamento;
23. art. 9 comma 3: il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero;



**La ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L. nello svolgimento dell'attività, è tenuta a rispettare le seguenti specifiche prescrizioni:**

24. le aree esterne a quella destinata dal PRG ad attività specialistiche in territorio extraurbano comprese le aree poste a sud est (ex sede stradale), devono essere adibite esclusivamente agli usi consentiti dal PRG nelle aree agricole, con espresso divieto di effettuare deposito, anche temporaneo, di materiali inerti o rifiuti di qualsiasi natura;
25. nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
26. deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva;
27. la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi;
28. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
29. lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime secondarie deve essere effettuato conformemente a quanto rappresentato nella tav. 1 planimetria generale dell'insediamento datata 11/06/2013;
30. il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate;
31. tali aree dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;
32. la ditta deve garantire, come dichiarato nella comunicazione, la separazione tra le aree adibite al conferimento da quelle adibite alla messa in riserva, nonché la separazione tra le diverse tipologie di rifiuti e le materie prime o MPS mediante un idoneo spazio lasciato vuoto e sufficiente al passaggio/transito di un mezzo, oppure laddove non sia possibile recuperare tale spazio la delimitazione deve avvenire con setti di separazione in cemento (ad es. barriere mobili in cls tipo New Jersey);
33. la messa in riserva dei rifiuti in cumuli, deve essere effettuata su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;
34. in merito alla prescrizione precedente, considerate le caratteristiche dei rifiuti stoccati in cumuli (7.1, 7.31bis) viene ritenuta accettabile l'attuale pavimentazione così strutturata, dal basso verso l'alto:
  - a) terreno naturale di tipo argilloso con un coefficiente di permeabilità di  $K = 2,67 \times 10^{-9}$  m/s, come riportato nelle conclusioni della relazione geologica agli atti;
  - b) vespaio realizzato in ghiaia lavata con all'interno tubi di drenaggio per la raccolta degli eventuali percolati;
  - c) pavimentazione in materiale stabilizzato compattato con pozzetti per la raccolta delle acque piovane di dilavamento;
35. per quanto riguarda lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri si rimanda alle prescrizioni contenute nell'Allegato Aria alla presente AUA;
- 36. i rifiuti devono essere stoccati conformemente a quanto rappresentato nella planimetria il cui file è denominato:  
0204\_AUA\_02\_prog\_def\_planim\_imp\_tav1.pdf.p7m , trasmesso unitamente alla richiesta di modifica e assunto agli atti di arpae con prot. 5096 del 24/03/2016;**
37. i rifiuti previsti al punto 7.31bis con concentrazione soglia di contaminazione (CSC) inferiori ai limiti di colonna A (uso verde/residenziale) della tabella 1 allegato V al D.lgs 152/2006 devono essere stoccati separatamente da quelli con concentrazioni superiori ai limiti di colonna A ed inferiori ai limiti di colonna B (siti ad uso commerciale ed industriale); tali cumuli devono essere identificati da apposita cartellonistica (siti A e siti B) e mantenuti separati tra loro;

38. per la tipologia di rifiuto 7.1 il materiale deve essere diviso per lotti con una dimensione massima di 3.000 mc così come riportato nell'Allegato C della Circolare n. 5205 del 15/07/2005;
39. nel caso l'azienda intenda ritirare lastre di coperture in fibrocemento si consiglia di provvedere ad effettuare ulteriore analisi per la ricerca di amianto secondo la metodica MOLP e di mantenerle separate dal resto dei rifiuti;
- 40. in considerazione del fatto che l'altezza complessiva del rilevato in terra (1,7 m.) e della siepe arboreo-arbustiva sommitale in lauro e carpine varia fra 3,7 m. (con lauro) e 5,7 m. (con carpine), l'altezza massima dei cumuli non dovrà mai superare i 4,5 metri, affinché la funzione di filtro per le polveri e di mitigazione paesaggistica della barriera vegetale sia garantita con un opportuno franco di sicurezza; la continuità della suddetta cortina arborea-arbustiva dovrà essere ripristinata integralmente contestualmente all'innalzamento dei cumuli; il ripristino dovrà essere effettuato mantenendo il medesimo sesto d'impianto e sostituendo le fallanze rilevate con essenze della stessa specie fornite esclusivamente in vaso con le seguenti specifiche dimensionali: lauro vaso Ø 24; carpine h. 2,5. l'altezza dei cumuli dei materiali stoccati non deve superare i metri 4,5;**
41. i rifiuti previsti ai punti 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 6.1, 7.4, 7.11, 9.1, devono essere stoccati in cassoni a tenuta in area dotata di pavimentazione;
42. i contenitori utilizzati per le diverse tipologie di rifiuti devono essere opportunamente identificati con etichette, targhe o contrassegni ben visibili per dimensioni e collocazione;
43. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimicofisiche del rifiuto;
44. i contenitori devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
45. i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
46. i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
47. i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
48. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero;
49. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
50. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
51. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
52. tutte le pavimentazioni dell'impianto (aree interne) devono essere mantenute costantemente in buono stato di manutenzione al fine di evitare la formazione di crepe e fessurazioni;
53. la ditta deve attuare le misure gestionali indicate nella relazione tecnica per garantire la manutenzione nel tempo di tutte le pavimentazioni:
- a) presidio continuo e costante dell'impianto e delle aree accessorie; controllo continuativo dello stato delle pavimentazioni e della viabilità da parte di un addetto presente in modo continuativo nell'impianto;
  - b) controlli periodici della pavimentazione e della viabilità al fine di verificarne l'integrità e il

buono stato;

c) nel caso si evidenzino danni o usura delle pavimentazioni e/o della viabilità la ditta deve provvedere tempestivamente alla manutenzione delle stesse nel più breve tempo possibile;

54. per quanto riguarda il riutilizzo (R5) dei rifiuti previsti al punto 7.31 bis del D.M. 05/02/98 e ss.mm. nella realizzazione di rilevati e/o sottofondi stradali preventivamente ad ogni intervento di riutilizzo effettuato nel territorio provinciale di Modena la ditta Bellesia Romano & Gianni S.r.l. deve comunicare :

le tipologie che si intendono riutilizzare nel singolo intervento;

i quantitativi presunti;

individuazione del sito di riutilizzo su C.T.R. in scala 1:10.000 o 1:5.000 o fotocopia di estratto di P.R.G. Comunale;

fotocopia del Permesso di Costruire o di altro titolo che abiliti la ditta ad effettuare l'intervento in oggetto;

certificato analitico del test di cessione effettuato sui rifiuti ai sensi del D.M. 05/02/98 e successive modifiche;

caratterizzazione che attesti la non pericolosità del rifiuto rispetto al corrispondente codice pericoloso (voce a specchio);

certificati delle analisi effettuate, ai sensi della parte IV titolo V "Bonifica di siti contaminati" del D.lgs 152/2006, per determinare la concentrazione dei parametri previsti nella tabella 1 dell'Allegato V;

55. qualora il riutilizzo dei rifiuti previsti al punto 7.31bis sia effettuato al di fuori del territorio della provincia di Modena la ditta deve presentare la documentazione richiesta dalla Regione/Provincia territorialmente competente per l'avvio dell'attività;

56. devono essere sempre disponibili presso l'impianto i seguenti documenti:

57. analisi attestanti la non pericolosità dei rifiuti ingressati, ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs 152/2006;

58. test di cessione ai sensi del DM 05/02/1998;

59. per la tipologia 7.31bis analisi attestanti la conformità delle CSC (concentrazione soglia di contaminazione) rispetto ai valori limite indicati alla Tabella 1 dell'Allegato V alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;

60. a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati.

Si raccomanda alla ditta Bellesia Romano & Gianni S.r.l. di verificare attentamente le caratteristiche dei rifiuti da costruzioni e demolizioni ritirati presso l'impianto e la loro conformità al punto 7.1 del D.M. 05/02/98 e ss.mm., con particolare riguardo alla totale assenza di amianto. Nel caso di presenza di lastre in fibrocemento la ditta è tenuta ad accertare la non pericolosità delle stesse e la totale assenza di amianto.

Si raccomanda, inoltre, alla ditta Bellesia Romano & Gianni S.r.l. di verificare la rispondenza delle M.P.S. prodotte dal trattamento dei rifiuti, di cui al predetto punto 7.1, alle caratteristiche indicate nell'Allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, con le modalità previste nello stesso allegato, prima del loro utilizzo o commercializzazione.

Si ricorda che la ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L. è tenuta a comunicare alla Provincia di Modena eventuali variazioni dei dati contenuti nella comunicazione di inizio attività.

Si ricorda che ai sensi dell'art.216 comma 5 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm. la comunicazione di inizio attività va rinnovata in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

Si ricorda che la ditta è tenuta versare, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98.

Questa Amministrazione si riserva di effettuare i controlli previsti dall'art.71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Ditta ai sensi degli artt.46 e 47 del suddetto decreto:

Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni e limitazioni allo svolgimento dell'attività che potranno essere disposte a seguito dei suddetti controlli o a seguito dei controlli periodici di cui all'art. 197 del D.lgs 152/2006.